

REGOLAMENTO

PER L'USO IN CONCESSIONE DI PALESTRE E SPAZI SCOLASTICI UBICATI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI PER ATTIVITÀ SPORTIVE – RICREATIVE- SOCIALI - FORMATIVE E DI VOLONTARIATO IN ORARIO EXTRA-SCOLASTICO.

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1 Finalità

1. Scopo del presente regolamento è quello di regolare l'utilizzo in orario extra scolastico delle palestre, e degli spazi sportivi annessi, degli Istituti Scolastici di Istruzione Secondaria Superiore di competenza della Città Metropolitana di Napoli, sia in qualità di Ente Proprietario che in quella di Ente Gestore, al fine di valorizzare gli edifici scolastici come centri di promozione dell'educazione e della pratica sportiva, sociale e ricreativa delle comunità locali. La Città Metropolitana di Napoli (d'ora in poi, denominata con l'acronimo CMN) intende garantire la massima fruizione degli impianti da parte della collettività locale. Laddove compatibile, la disciplina in oggetto regolerà, altresì, le concessioni temporanee degli spazi scolastici diversi dalle palestre.

2. È esclusa la concessione in uso delle palestre per attività aventi scopo di lucro.

3. Fonti normative di riferimento sono: l'art. 12, L. 517 del 04.08.1977 recante norma in materia di modifica dell'ordinamento scolastico; l'art. 96 del D.lgs n° 297 del 16.04.1994 (testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) in riferimento all'uso degli edifici scolastici per attività diverse da quelle scolastiche; la legge n° 23 dell'11.01.1996 recante norme in materia di edilizia scolastica, il R.D. 773/1931 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), il D.M. del 19.08.1996 in materia di regolamentazione tecnica di prevenzione incendi per i locali di intrattenimento e pubblico spettacolo, il D.P.R. 151/2011 (Norme regolamentari per la semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi), il D. lgs n° 267 del 18.08.2000 (Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali), il D. Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, la L. 107 del 2015 di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione, il Decreto Interministeriale n. 129/2018 (Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107); l'art. 5 del D.Lgs. 38/2021 in tema di normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi.

Art. 2 Oggetto

1. Oggetto del presente regolamento è la concessione delle palestre e degli spazi sportivi intendendo per tali qualunque impianto sportivo ubicato nell'edificio di pertinenza della sede scolastica, dei locali accessori e contigui (spogliatoi, bagni, docce ecc.) funzionali all'utilizzo degli stessi da parte dei soggetti concessionari, nonché degli spazi scolastici diversi dai precedenti (auditorium, laboratori, sala teatro, biblioteche, aule, ecc.).

Le attività svolte all'interno degli spazi concessi restano oggetto di autorizzazioni e prescrizioni normative a carico dei Concessionari, ritenendo esonerati da tale responsabilità CMN e l'istituto scolastico interessato.

2. L'uso delle palestre, degli spazi sportivi, e degli spazi scolastici diversi dai precedenti non deve in alcun modo ostacolare l'attività scolastica o qualsiasi altro tipo di attività programmata dalla scuola anche in orario extra scolastico

TITOLO II

PROCEDURE PER L'ASSEGNAZIONE DELLE PALESTRE E DEGLI SPAZI SPORTIVI

Art. 3 Soggetti destinatari della concessione

Sono destinatari della concessione degli impianti sportivi e degli spazi sportivi ubicati presso gli Istituti Scolastici di competenza di CMN: il Coni, le Federazioni Sportive (d'ora in poi "FS"), gli Enti di Promozione Sportiva (d'ora in poi "EPS"), le Associazioni/Società Sportive regolarmente costituite ed affiliate alle suddette FS ed EPS, gli organismi associativi che perseguono finalità ricreative, sociali, formative e di volontariato con sede legale e/o operativa nell'ambito territoriale metropolitano.

Art. 4 Tipologia e durata delle concessioni

1. Le concessioni in uso rilasciate da CMN possono essere di durata triennale e non operano in via esclusiva. Esse non sono tacitamente rinnovabili, per cui allo scadere del triennio, gli Enti interessati dovranno trasmettere una nuova richiesta di assegnazione a seguito dell'indizione di nuovo avviso pubblico. La CMN valuterà, nei singoli casi, l'opportunità di una rotazione tra le associazioni richiedenti.

2. In via eccezionale, CMN potrà rilasciare concessione di durata superiore ai tre anni e fino ad un massimo di sei anni, nell'ipotesi di una maggiore esposizione economica da parte del Concessionario, in termini di investimenti e spese di adeguamento e manutenzione dell'impianto sportivo accertabili - sostenuti e/o da sostenere, e opportunamente autorizzati e certificati - che abbiano ricadute positive per l'intera popolazione scolastica.

3. Le richieste di concessione per l'utilizzo temporaneo delle palestre e degli spazi sportivi per lo svolgimento di attività, manifestazioni o iniziative di carattere ricreativo, sportivo-sociale, di durata inferiore all'anno scolastico, sono ammissibili ma restano subordinate alla programmazione delle concessioni di durata superiore per evitare usi incompatibili degli spazi oggetto del presente regolamento.

4. Qualora, ai sensi dell'art. 38 (*Uso temporaneo e precario dell'edificio scolastico*) del D.I. n. 129 del 28.08.2018, il Dirigente Scolastico dell'Istituto intenda concedere a terzi l'utilizzazione temporanea e precaria dei locali dell'edificio scolastico, ha l'obbligo di trasmettere in via preventiva a CMN, almeno 15 giorni prima dello svolgimento delle attività o delle manifestazioni programmate, copia dell'atto concessorio da rilasciarsi in modo da consentire le opportune verifiche da parte della CMN in merito alla compatibilità dell'uso richiesto con le finalità educative, formative, ricreative, culturali, artistiche e sportive e con i compiti delle istituzioni medesime e per l'adozione di eventuali accordi per regolamentare i regimi di responsabilità tra le parti, la quantificazione dei rimborsi relativi alle utenze o per ogni altro utilizzo degli spazi a concedersi. Il concessionario, dovrà, in ogni caso, stipulare una polizza per la responsabilità civile con un istituto assicurativo.

Resta vietato al Dirigente Scolastico la stipula di concessioni per l'uso di durata ultrasettimanale.

Art. 5 Piano di utilizzazione degli impianti e spazi sportivi. Avviso Pubblico

1. Per assicurare la piena e razionale fruibilità degli impianti e spazi sportivi annessi agli istituti scolastici, le competenti Direzioni Tecniche della CMN redigono l'elenco delle strutture disponibili nel territorio, con l'indicazione delle loro caratteristiche (dimensione, classificazione, sede di ubicazione, discipline sportive che non si possono svolgere negli impianti o altre caratteristiche o prescrizioni tecnico-normative da richiedere).

Le medesime Direzioni, in modalità coordinata ed unificata per gli istituti scolastici di competenza di ciascuna Direzione, trasmettono i suddetti elenchi alla Direzione Amministrativa di CMN competente per la procedura di rilascio delle concessioni di palestre e spazi sportivi entro il 31 marzo di ciascun anno solare, e comunicano tempestivamente l'eventuale indisponibilità degli stessi per l'anno scolastico successivo per le manutenzioni e gli interventi ufficialmente programmati.

2 Entro il 30 aprile di ciascun anno, i Dirigenti Scolastici degli istituti inseriti nell'elenco trasmesso dagli Uffici Tecnici di cui punto precedente, dovranno inviare a CMN il nulla osta rilasciato con delibera dei competenti organi scolastici nel quale dovranno essere indicati i giorni e gli orari nei quali le strutture sportive potranno essere utilizzate dai richiedenti. L'eventuale diniego del suddetto nullaosta espresso dall'Organo Scolastico competente deve essere debitamente motivato affinché CMN ne possa valutare la fondatezza.

Il mancato riscontro, nel termine indicato, sarà valutato come silenzio-assenso ai fini del rilascio del Nulla Osta da parte dell'Istituto Scolastico di riferimento.

3. Entro il 31 maggio di ciascun anno solare, il Dirigente della Direzione Amministrativa competente di CMN emana un avviso pubblico con allegati gli elenchi degli impianti e degli spazi sportivi scolastici disponibili, come trasmessi dalle Direzioni Tecniche, e per i quali sia stato rilasciato il Nulla Osta da parte degli Istituti scolastici, unitamente alle modalità, ai contenuti, agli allegati e alle tempistiche per la presentazione delle istanze.

Art. 6 Formulazione delle istanze

1. Gli utenti dovranno presentare regolare istanza per l'assegnazione delle palestre e/o degli spazi annessi, indirizzata alla Città Metropolitana di Napoli e contestualmente agli Istituti Scolastici interessati, entro i termini e con le modalità stabiliti dall'avviso pubblico, a pena di esclusione dalla procedura.

L'istanza, presentata su modello predisposto dalla CMN, deve essere completa in tutte le sue parti e corredata dalla documentazione necessaria con indicazione degli impianti richiesti secondo le scelte di priorità, la loro ubicazione, la sede scolastica di riferimento e i tempi di utilizzo, le dichiarazioni di presa d'atto ed accettazione del presente regolamento, le dichiarazioni di assunzione di responsabilità.

2. Gli Enti richiedenti che perseguono finalità ricreative, sociali, formative e di volontariato, diverse da quelle sportive, presentano le istanze con i medesimi contenuti indicati al punto precedente, per quanto compatibili.

3. Il termine per la presentazione delle istanze per l'utilizzo triennale sarà stabilito dal Dirigente competente nel dispositivo dell'avviso pubblico di cui all'art. 5. Le istanze pervenute oltre i termini non sono ammissibili. Eventuali modifiche di tale termine verranno opportunamente rese note a cura della CMN, anche mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale.

4. Il termine di presentazione delle istanze per la concessione temporanea e precaria della palestra e degli spazi sportivi per le ipotesi previste dal comma 3 dell'art. 4 sopra citato, non ha una scadenza definita. Le istanze dovranno essere trasmesse improrogabilmente almeno 20 giorni prima della data dell'evento/manifestazione o attività per le quali è richiesta la concessione per consentire agli uffici competenti le attività istruttorie e preliminari finalizzate al rilascio della concessione, diversamente non potranno essere evase.

Art. 7 Valutazione delle istanze

1. L'Ente richiedente avrà diritto alla concessione di una sola palestra o di un singolo spazio sportivo. Al fine di garantire una più ampia partecipazione alle procedure di individuazione del concessionario, l'Ente richiedente nella domanda di rilascio della concessione, potrà indicare al massimo, ed esplicitamente, di partecipare alla selezione per numero due istituti scolastici, di cui uno scelto in via prioritaria rispetto all'altro. Ottenuta la graduatoria stilata dall'istituto scolastico secondo i criteri illustrati nel presente articolo, la Direzione amministrativa competente di CMN - previa acquisizione di parere da parte della Direzione Servizi Tecnici Scuole - provvederà a rilasciare la concessione all'Ente richiedente che si sarà collocato in posizione utile. Laddove il richiedente dovesse risultare collocato in posizione utile per entrambi gli istituti per i quali ha presentato l'istanza, la concessione verrà rilasciata da CMN per quello indicato in via prioritaria.

Sarà la Direzione amministrativa competente a comunicare l'esito della suddetta procedura agli interessati.

2. L'Organo consiliare della scuola valuta le istanze pervenute e la relativa documentazione di supporto, attribuendo ad ognuna di esse un punteggio, in applicazione dei criteri di seguito indicati:

a) Sede dell'Ente richiedente in riferimento alla prossimità dell'ubicazione dell'istituto scolastico di riferimento;

b) Anni di esperienza documentata nel settore sportivo;

c) Attività sportive praticate e documentate (con numero iscritti e frequentanti) in relazione alle diverse tipologie di utenza (es.: attività con portatori handicap, con persone di terza età, attività di avviamento sportivo, giovanili, agonistiche, professionistiche, formative);

d) Numero degli iscritti (praticanti) alla società sportiva nell'anno sportivo precedente a quello di presentazione della domanda, risultante dalla certificazione rilasciata dalla federazione o da ente di promozione sportiva;

e) Partecipazione ai campionati e tipologia di campionato;

f) Enti richiedenti che hanno effettuato a proprie spese interventi certificati di adeguamento e/o riparazioni, e/o lavorazioni nell'istituto scolastico indicato, anche ai fini del rilascio delle opportune certificazioni richieste nel biennio sportivo precedente a quello di presentazione della domanda.

L'Avviso pubblicato annualmente dalla Direzione Amministrativa competente per CMN di cui all'art. 5.3 riporterà la disciplina di dettaglio in merito alla specifica articolazione dei criteri e all'assegnazione dei relativi punteggi.

3. Al termine della valutazione delle istanze ricevute, ciascuna Scuola trasmetterà alla Direzione amministrativa competente di CMN la delibera di approvazione della graduatoria degli Enti partecipanti all'avviso pubblico, stilata in base ai punteggi attribuiti che dovranno risultare dal verbale medesimo. Il termine ultimo per la trasmissione delle delibere da parte degli istituti scolastici è fissato al 15 settembre di ciascun anno.

4. In caso di parità di punteggio tra due o più richiedenti il medesimo impianto o spazio sportivo che generino l'impossibilità di soddisfare gli stessi, il Consiglio di Istituto deve accordare preferenza all'Ente/Associazione Sportiva che non abbia disponibilità di spazi propri o in concessione da altri Enti Locali. Laddove, anche sulla scorta del suddetto criterio

permangano le parità di punteggio in graduatoria, si darà preferenza all'Ente richiedente che, nel biennio sportivo precedente a quello di presentazione della domanda abbia effettuato a proprie spese interventi autorizzati e certificati di adeguamento e/o riparazioni, e/o lavorazioni nell'istituto scolastico indicato, anche ai fini del rilascio delle opportune certificazioni.

Restano, in ogni caso, di competenza di CMN le attività di verifica della corretta applicazione, da parte dei Consigli di Istituto scolastici, dei criteri di priorità di cui ai precedenti punti, ai fini della formazione delle graduatorie trasmesse.

Art. 8 Rilascio delle concessioni

1. La CMN, con apposito provvedimento, prende atto dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria trasmessa dall'istituto scolastico all'esito della ultimazione delle procedure di individuazione del concessionario, e con la medesima determinazione dirigenziale approva lo schema di concessione-contratto da utilizzare per l'affidamento unitamente alla determinazione a contrarre.

2. All'esito delle verifiche amministrative operate dalla Direzione Amministrativa di competenza, l'Ufficio rilascia la Concessione-contratto al concessionario individuato che dovrà riportare le date di inizio e fine attività che coinciderà, convenzionalmente, con il 30 giugno del triennio scolastico di riferimento.

3. Il canone di concessione sarà sospeso dopo il 30 giugno di ciascun anno di validità del provvedimento concessorio e riprenderà a decorrere dal 1° settembre successivo, a meno di una prosecuzione delle attività per i mesi di luglio ed agosto di ciascun anno solare, che dovrà essere espressamente richiesta dal Concessionario a CMN e sempre preventivamente autorizzata dal Dirigente Scolastico dell'Istituto interessato.

Art. 9 Disputa di gare o partite

1. Qualora i concessionari abbiano la necessità di utilizzare le palestre nelle giornate di sabato, domenica o altra giornata festiva per l'espletamento di gare, competizioni o manifestazioni sportive, non previste nella concessione già rilasciata, devono presentare domanda a CMN e alla Scuola con un preavviso di almeno 15 giorni e l'indicazione precisa di date, orari ed ogni altra informazione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione. Quest'ultima potrà essere rilasciata previo parere favorevole dell'istituto scolastico.

Sarà cura del Concessionario, pertanto, trasmettere nella tempistica richiesta il calendario delle gare di campionato e delle partite amichevoli da svolgersi, oltre il periodo previsto nella concessione già rilasciata. I calendari di gara e le singole giornate, opportunamente autorizzati, diventano oggetto di integrazione della concessione per ciascun anno di validità della stessa, con l'applicazione del canone orario previsto dal presente Regolamento.

2. Le società concessionarie che intendano svolgere le gare nella palestra concessa sono tenute a trasmettere a CMN certificato di omologa degli impianti da parte delle Federazioni Sportive competenti, prima dell'inizio delle stesse.

TITOLO III OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Art. 10 Responsabilità del concessionario

1. Il concessionario è responsabile della cosa in custodia. Si obbliga al corretto uso dell'impianto sportivo e delle attrezzature annesse; si assume ogni responsabilità per eventuali danni cagionati a cose e a persone ed alle attrezzature dei locali oggetto di concessione. E' a

suo carico, con espressa esclusione di responsabilità di CMN, il risarcimento dei danni a persone o cose di terzi occorsi a causa e/o in occasione delle attività svolte nelle ore assegnate. A tal fine i Concessionari, prima della sottoscrizione del contratto collegato alla concessione, saranno obbligati a produrre copia di idonea polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi che sarà acquisita agli atti dell'Ufficio.

È onere dei concessionari verificare al momento d'ingresso le condizioni dell'impianto e segnalare le eventuali anomalie.

2. L'accesso all'impianto è subordinato alla presenza di almeno un tecnico o dirigente o accompagnatore o responsabile dell'Associazione sportiva il cui nominativo è comunicato alla CMN ed alla Scuola prima dell'inizio delle attività.

È a carico del concessionario l'individuazione delle persone che, durante l'attività in palestra, sono indicate quali referenti per l'attuazione delle norme sulla sicurezza antincendio (prevenzione, protezione e procedure da adottare), per la gestione delle emergenze e del primo soccorso. Tali soggetti saranno quelli designati all'interno del Piano di Evacuazione e Sicurezza da produrre a carico delle Società Sportive prima dell'inizio delle attività.

Tutti coloro che hanno accesso alla struttura concessa in uso per l'esercizio dell'attività sportiva dovranno essere regolarmente tesserati con le rispettive Federazioni, Enti o Associazioni e dovranno essere assicurati contro gli infortuni e in possesso di certificazione medica attestante l'idoneità a praticare l'attività sportiva.

In ogni caso, CMN è sollevata da qualsiasi responsabilità per tutti i danni, sia diretti che indiretti, che possano derivare dall'esercizio delle attività svolte negli spazi concessi, a cose o persone (ivi compresi atleti, dirigenti, allenatori, preparatori, accompagnatori, direttori di gare, pubblico, ecc).

3. Nel caso di danni all'impianto ed alle attrezzature nelle ore d'uso, segnalati a CMN e all'Istituto Scolastico, verrà effettuata una valutazione degli stessi da parte della competente Direzione Tecnica di CMN. Quest'ultima, previa diffida, comunicherà l'ammontare del danno ed i termini entro i quali provvedere.

Qualora il concessionario non provveda direttamente, entro i termini fissati, al risarcimento del danno e/o al ripristino dello stato dei luoghi, sarà diffidato e sospeso nell'uso dell'impianto, fatte salve ulteriori azioni di responsabilità conseguenti al danno provocato ai sensi del Codice Civile.

Qualora l'impianto sia utilizzato da più concessionari e non sia possibile individuare il responsabile del danno, gli oneri del relativo ripristino si intenderanno ripartiti tra tutti i concessionari in parti proporzionali alle ore di utilizzo; in caso di danno grave la Città Metropolitana si riserva di incamerare immediatamente le cauzioni prestate, fatto salvo il maggior danno.

Art. 11 Modalità di custodia, pulizie e sorveglianza

1. La Scuola concorderà con i concessionari le modalità per garantire le attività di apertura e chiusura della palestra, di custodia nel corso delle attività, di pulizia dei locali e di verifica del corretto uso e rispetto delle attrezzature e dei locali dati in concessione d'uso.

Gli eventuali oneri derivanti da tali attività sono a totale carico dei concessionari in ragione dei tempi e modi di utilizzo.

2. L'Istituto scolastico interessato comunicherà i casi d'inadempienza alla CMN che si riserva, previa verifica e valutazione, di intervenire in merito anche, se necessario, sospendendo o revocando la concessione.

Art. 12 Modalità d'uso delle palestre e divieto di subconcessione

1. I concessionari delle palestre scolastiche sono tenuti ad osservare la massima diligenza nell'utilizzo dei locali e delle attrezzature in modo da evitare qualsiasi danno a terzi o all'impianto, ai suoi accessori, ad attrezzi ed arredi, ed a quant'altro di proprietà della CMN.

I concessionari, altresì, si impegnano a garantire l'osservanza delle seguenti norme:

- a) utilizzo degli impianti direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali è stata accordata la concessione, con esclusione delle attività e/o manifestazioni che non siano compatibili con la loro destinazione, funzione o caratteristiche;
- b) chiunque accede all'area della palestra destinata alla pratica sportiva è tenuto ad indossare idonee ed apposite calzature, non utilizzate per l'esterno;
- c) i concessionari devono utilizzare gli impianti rispettando rigorosamente i giorni e gli orari loro assegnati; rientra tra gli impegni del concessionario, nella durata del turno, predisporre quanto necessario per svolgere la propria attività e lasciare in ordine, pulito ed igienizzato, l'impianto sportivo per consentire il regolare svolgimento dell'attività prevista nel turno successivo o delle attività scolastiche del giorno successivo;
- d) l'accesso all'impianto è consentito alla presenza di almeno un tecnico o dirigente o accompagnatore o responsabile per la Società del gruppo di atleti o per i fruitori della palestra. Sarà cura del concessionario fornire alla CMN e all'istituto scolastico il nominativo del referente. Il nominativo dovrà essere indicato all'inizio dell'anno scolastico ed eventuali variazioni dovranno essere comunicate con congruo anticipo.
- e) ai fini dell'accesso al pubblico negli impianti è obbligatorio il rispetto delle disposizioni di cui al Decreto del Ministero dell'Interno n. 19.08.1996 e s.m.i, *“Prevenzione incendi - Locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo - Approvazione della regola tecnica per la progettazione, costruzione dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo”* e l'esercizio in materia di accesso di terzi a pubblici spettacoli. L'onere per la richiesta delle relative autorizzazioni e i relativi costi cedono a carico del concessionario. E', comunque, fatto obbligo ai concessionari di trasmettere alle Direzioni tecniche ed amministrative di CMN qualsiasi comunicazione e prescrizione da parte delle Autorità competenti alla sicurezza e prevenzione antincendio.

2. Ai concessionari è espressamente vietato, a pena di immediata decadenza della concessione, altresì:

- a) sub concedere - per qualsiasi motivo, in alcuna forma e ad alcun titolo, anche gratuito - l'uso anche parziale degli impianti a terzi;
- b) installare attrezzature fisse o mobili, senza formale autorizzazione da parte della CMN;
- c) consumare cibi o bevande all'interno della palestra;
- d) svolgere o esporre pubblicità all'interno degli impianti sportivi e negli edifici scolastici;
- e) accedere ai locali dell'edificio scolastico non autorizzati all'uso.

Art. 13 Chiusura delle palestre

1. Le palestre scolastiche restano chiuse nei giorni festivi dell'anno, salvo espressa richiesta e relativa autorizzazione dell' istituto scolastico interessato.

Parimenti, in considerazione del calendario scolastico, le palestre saranno disponibili anche nei giorni di sospensione delle attività didattiche, salvo espresso parere contrario del Dirigente Scolastico.

2. La Direzione Tecnica competente per la CMN provvederà tempestivamente ad informare i Concessionari o la Direzione Amministrativa di CMN sui periodi di chiusura delle palestre o di indisponibilità delle stesse per esigenze sopravvenute (es.: allerte per maltempo, manutenzioni straordinarie, ecc).

Art. 14 Verifiche ed ispezioni

La CMN, per assicurarsi che l'uso dell'impianto avvenga nell'osservanza di tutte le prescrizioni imposte dalle normative vigenti e dal presente regolamento, potrà provvedere in qualsiasi momento, mediante i propri funzionari o altro personale delegato, a verifiche ed ispezioni. Alla verifica seguirà la redazione di una circostanziata relazione.

Art. 15 Sospensione, decadenza e revoca della concessione

1. Le cause che danno luogo a sospensione o revoca della concessione sono le seguenti:

1. Insolvenza nei pagamenti delle quote di cui all'art. 21.
2. Ripetuta inosservanza delle norme previste dal presente regolamento da parte del concessionario.
3. In tutti i casi in cui vi sia un'imprevista, sopravvenuta e motivata esigenza dell'Istituto scolastico interessato, anche per particolari ragioni tecniche contingenti;
4. Cause di forza maggiore e/o relative ad ordine e sicurezza pubblica;
5. Omessa comunicazione agli Uffici di CMN dei verbali e delle prescrizioni da parte delle Autorità competenti alla sicurezza e prevenzione antincendio, ed inadempimento degli interventi di adeguamento richiesti.

In caso di cessione a terzi degli spazi avuti in concessione d'uso dalla CMN, si procederà direttamente all'immediata decadenza della concessione.

2. Qualora la concessione venga sospesa o revocata a causa del Concessionario, la CMN tratterà a titolo di indennizzo, le somme già versate da quest'ultimo anche se riferite a giornate e fasce orarie non ancora fruite. Resta, invece, sospeso il versamento delle quote non ancora versate, fino ad accertamento consuntivo.

La concessione degli impianti è sospesa o revocata senza che il concessionario possa avanzare richiesta di danni o restituzione di somme a qualsiasi titolo, e fermo restando il diritto per la CMN a rivalersi nei confronti del concessionario per i danni eventualmente subiti.

3. La CMN si riserva ampia facoltà, previo adeguato preavviso, di sospendere temporaneamente la concessione in caso di necessità di utilizzo diretto dell'impianto o per manifestazioni patrociniate o promosse dalla stessa.

4. Il provvedimento di sospensione o revoca è adottato dal Dirigente del servizio competente.

TITOLO IV MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE

Art. 16 Principio generale

La CMN è titolare delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli istituti scolastici di competenza e relative pertinenze, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, con le titolarità dell'immobile e la programmazione degli interventi edilizi.

Art. 17 Manutenzione ordinaria delle palestre

1. Qualora il concessionario intendesse eseguire qualsivoglia intervento di manutenzione ordinaria è tenuto a dare alla CMN comunicazione preventiva, con la correlata tempistica di esecuzione, corredata di computo metrico ed indicazione della ditta incaricata ai lavori, individuata ai sensi della normativa vigente.

2. La CMN esprime il proprio parere entro 30 giorni dalla comunicazione. Oltre tale termine, in caso di inerzia delle preposte Direzioni Tecniche competenti, gli interventi si ritengono autorizzati. Tali interventi sono ad esclusivo carico del concessionario.

Il concessionario con atto espresso e formale, previa autorizzazione di CMN, si assumerà tutte le spese dell'intervento e le connesse responsabilità relative all'esecuzione di detti lavori, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, accordandosi con il dirigente scolastico per la realizzazione degli stessi, senza nulla pretendere nei confronti di CMN.

Art. 18 Manutenzione straordinaria delle palestre

1. Il concessionario che per proprie motivate esigenze non intenda avvalersi dell'intervento secondo le tempistiche di CMN, di cui al principio generale stabilito dal precedente art. 16, può chiedere di essere autorizzato da CMN, compatibilmente con le titolarità dell'immobile, ad effettuare gli interventi di manutenzione straordinaria sugli spazi in uso.

2. La CMN, attraverso le proprie Direzioni Tecniche competenti, è tenuta obbligatoriamente ad esprimere la propria autorizzazione o diniego motivato sui lavori richiesti entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, anche tenendo conto della necessità di ottenere ulteriori atti di assenso espresso dei soggetti portatori di interesse giuridico sugli edifici scolastici.

In caso di diniego, la CMN si dovrà esprimere, altresì, sull'opportunità di una sospensione/revoca della concessione per particolari ragioni tecniche contingenti.

3. Nel caso di autorizzazione all'esecuzione dei lavori, questi restano ad esclusivo carico del concessionario, unitamente all'assunzione dei relativi costi e responsabilità di cui al precedente articolo.

Art. 19 Interventi di riqualificazione e migliorie

1. I concessionari possono proporre alla CMN interventi di riqualificazione relativi alla palestra scolastica in concessione. La domanda, debitamente corredata dal progetto di fattibilità, stima dei costi, e da ogni altra documentazione tecnica eventualmente necessaria, è esaminata dalla competente Direzione Tecnica di CMN che dovrà esprimersi entro 30 giorni dal ricevimento, compatibilmente con le titolarità dell'immobile.

In caso di autorizzazione dei lavori, il proponente, prima dell'esecuzione degli stessi, dovrà acquisire a sua cura e spese, il titolo di assenso amministrativo presso gli Enti preposti, indicare il nominativo dell'impresa incaricata all'esecuzione degli stessi, che deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla Legge, le tempistiche e le modalità di esecuzione, previo accordo con CMN e il Dirigente Scolastico.

La CMN e l'Istituto Scolastico sono manlevati da qualsivoglia responsabilità civile, penale, contabile ed amministrativa, nei confronti del soggetto che esegue i lavori, degli utilizzatori e di qualunque soggetto terzo la cui sfera giuridica potrebbe, anche solo potenzialmente, subire danni dall'intervento medesimo.

2. Il parere delle competenti Direzioni Tecniche dovrà riportare esplicita valutazione sulla rilevanza degli interventi migliorativi proposti rispetto alla funzione prevalente dell'impianto sportivo. Solo ad esito di tale positiva valutazione, il Concessionario potrà essere autorizzato agli interventi migliorativi.

I costi sostenuti per la realizzazione degli interventi di riqualificazione autorizzati restano a totale carico del concessionario e la domanda deve già contenere l'espressa rinuncia, da parte dell'istante, a richiedere a CMN qualsiasi rimborso dei costi sostenuti. Con la positiva

valutazione dei predetti interventi, CMN valuterà l'ipotesi di proroga della concessione fino ad un massimo di tre anni successivi alla scadenza di quella già attiva, in considerazione della maggiore esposizione economica sostenuta dal Concessionario.

3. Il concessionario, previa comunicazione a CMN può, a proprie spese, aumentare la dotazione di attrezzature sportive mobili, a norma UNI e CE, che risulti utile alla migliore funzionalità ed utilizzo della struttura, senza nulla pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute. Le attrezzature predette potranno essere rimosse, senza danneggiare in alcun modo la struttura, e rimarranno di proprietà del concessionario. E' fatta salva la rinuncia del concessionario alla rimozione delle attrezzature eventualmente allocate, senza diritto ad alcun indennizzo.

Tutte le migliorie eventualmente apportate alla palestra scolastica e relative pertinenze sono immediatamente acquisite al patrimonio di CMN per gli immobili di sua proprietà.

Art. 20 Esecuzione dei lavori

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo le normative vigenti e a regola d'arte e, ove richiesto dalle competenti Direzioni Tecniche, dovranno essere corredati dalle dichiarazioni di conformità, certificazioni, schede tecniche ed ogni altra eventuale documentazione e garanzia. La CMN ha facoltà di svolgere controlli ed ispezioni sugli interventi realizzati e, qualora essi non risultassero correttamente eseguiti o non conformi alla normativa vigente, potrà richiedere al concessionario la rimozione e il ripristino dei luoghi, con oneri a carico dello stesso.

Art. 21 Altre ipotesi

1. In applicazione del D.Lgs 38/2021, recante *“Misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi”*, secondo la disposizione di cui all'art 5 D.lgs cit., è espressamente previsto che le Associazioni e le Società Sportive senza fini di lucro possono presentare alla CMN, sul cui territorio insiste l'impianto sportivo da rigenerare, riqualificare o ammodernare, un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico finanziaria per la rigenerazione, la riqualificazione e l'ammodernamento e per la successiva gestione con la previsione di un utilizzo teso a favorire l'aggregazione e l'inclusione sociale e giovanile. Nel suddetto caso, dovrà essere previsto l'utilizzo dell'impianto stesso da parte della platea scolastica di riferimento, previo accordo sulle modalità di utilizzo con l'Istituto scolastico interessato.

2. Se la CMN riconosce l'interesse pubblico del progetto presentato, con apposita delibera dell'Organo consiliare potrà affidare direttamente, previa valutazione tecnica e di fattibilità da parte della Direzione Tecnica competente, e secondo lo schema di convenzione approvato, la gestione gratuita dell'impianto all'associazione o alla società sportiva per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento e comunque non inferiore a cinque anni.

TITOLO V DISCIPLINA ECONOMICA DELLE CONCESSIONI

Art. 22 Versamento delle quote e cauzione

1. Il concessionario della palestra scolastica è tenuto al versamento delle relative quote e cauzioni approvate dal Consiglio Metropolitano. La CMN si riserva la facoltà di rivedere le tariffe per l'uso delle palestre qualora ne ravvisi la necessità o l'opportunità, approvandole con espressa delibera.

2. Il corrispettivo per l'utilizzo degli impianti è quantificato su base oraria in relazione alla categoria della struttura, alla tipologia della concessione, indipendentemente dall'effettivo utilizzo della palestra. Successivamente al rilascio della concessione non saranno accolte richieste di modifica degli spazi concessi, degli orari o dei costi, se non giustificate da cause di forza maggiore.

Se il Concessionario non utilizza in tutto o in parte, lo spazio concesso, è tenuto comunque al versamento dell'intero canone di concessione, salvo che il ridotto o mancato utilizzo non derivi da ragioni dovute a CMN.

3. Le quote del canone concessorio dovranno essere versate a CMN nella misura pattuita, entro 20 giorni dal termine stabilito nell'atto di concessione. Il versamento cauzionale è obbligatorio e fissato nella misura del 5% dell'importo complessivo dovuto dal concessionario. La cauzione sarà restituita al termine della concessione, previa verifica della sussistenza delle condizioni per la restituzione ed accertato il buon esito della stessa.

A garanzia del pagamento dei canoni concessori per l'intera durata contrattuale, il concessionario dovrà sottoscrivere apposita polizza fideiussoria per il valore complessivo della concessione che dovrà essere allegata al contratto all'atto della sottoscrizione. In caso di rinnovo della durata della concessione, dovrà essere fornita nuova polizza fideiussoria con le modalità e nei termini sopra indicati.

4. Le quote per le concessioni temporanee delle palestre, ovvero le quote per le gare, competizioni o manifestazioni sportive fuori calendario, saranno versate alla CMN in unica soluzione, o come integrazione al canone già concordato. Tutti i pagamenti dovuti avverranno esclusivamente tramite avviso di pagamento emesso dalla piattaforma PagoPa e non saranno consentite modalità alternative di pagamento.

Il regolare versamento delle quote delle stagioni precedenti rappresenta la condizione necessaria per la prosecuzione della concessione d'uso per l'anno successivo.

Art. 23 Quantificazione di canoni e cauzioni

1. Le quote sono comprensive degli oneri per le utenze, ad esclusione dei servizi di termogestione che non possono essere equiparati a quelli delle utenze idrica ed elettrica, in quanto compensano, oltre al costo della materia prima necessaria per il funzionamento degli impianti, diverse ed ulteriori attività. Le suddette quote, nonché le cauzioni per l'utilizzo in orario extrascolastico delle palestre delle scuole di competenza della Città Metropolitana di Napoli, sono stabilite in base ai parametri di seguito indicati.

- **Palestre di categoria A:** grandi dimensioni o di rilevanza federale/agonistica aventi per dimensione e tipologia caratteristiche idonee allo svolgimento di attività agonistica a livello nazionale, regionale, provinciale;
- **Palestra di categoria B:** medie dimensioni o di rilevanza dilettantistica/amatoriale aventi per dimensione e tipologia caratteristiche idonee allo svolgimento di attività di preparazione e/o di partecipazione a campionati giovanili federali e/o degli enti di promozione sportiva;
- **Palestre di categoria C:** piccole dimensioni o di rilevanza promozionale aventi per dimensione e tipologia caratteristiche idonee allo svolgimento di attività motorie, ludico ricreative e del tempo libero.

	Quota oraria concessione triennale comprensiva di utenza idrica ed elettrica	Quota oraria gare weekend/concessione temporanea, comprensiva di utenza idrica ed elettrica	Cauzione
Categoria A	€ 15,00	€ 18,00	5 % dell'importo del canone di concessione
Categoria B	€ 10,00	€ 12,00	5 % dell'importo del canone di concessione
Categoria C	€ 5,00	€ 6,00	5 % dell'importo del canone di concessione

TITOLO VI NORME FINALI E DI RINVIO

Art. 24 Norme di rinvio

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento trovano applicazione, per quanto compatibili, anche alle concessioni di spazi scolastici diversi dalle palestre (aule, auditorium, laboratori, etc).

La Direzione Amministrativa competente di CMN si riserva la facoltà di valutare la congruità e l'opportunità, in base al periodo richiesto e alle attività da svolgersi, di applicare la disciplina per la concessione palestre anche ai provvedimenti autorizzativi relativi a spazi scolastici diversi.

Art. 25 Norme finali e di chiusura

1. L'entrata in vigore del presente regolamento decorre dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione del provvedimento deliberativo di approvazione nell'Albo Pretorio on-line sul sito istituzionale dell'Ente e saranno immediatamente applicabili.

Le concessioni in corso alla data di approvazione del presente Regolamento e comunque fino al 31/08/2025 restano disciplinate dalle norme del Regolamento approvato con Delibera di G.P. n° 942 del 30.12.2013, come parzialmente modificato ed integrato con Del. G.P. n. 364 del 27.06.2014, sino alla naturale scadenza delle stesse.

Alle concessioni previste dall'art. 4, co. 3 e co. 4, sono immediatamente applicabili le norme del presente regolamento.

2. A partire dall'anno scolastico 2025/2026 le richieste di concessione triennale degli spazi, acquisite a seguito di indizione di avviso pubblico, saranno disciplinate dalle modalità indicate nel presente Regolamento.

3. In caso di situazioni o condizioni non previste nel presente disciplinare, si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile.

4. Il presente regolamento abroga e sostituisce ogni altra disposizione della Città Metropolitana di Napoli in relazione alla concessione d'uso a terzi delle palestre scolastiche di competenza per lo svolgimento di attività sportive, ricreative e sociali.

5. Per ogni controversia che dovesse insorgere in relazione all'uso degli spazi oggetto del presente regolamento è competente il Foro di Napoli.